

COMUNE DI VALLE MOSSO

(Provincia di Biella)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE MANIFESTAZIONI
DI VENDITA NON
PROFESSIONALE
NELL'AMBITO
DEL TERRITORIO COMUNALE**

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alle manifestazioni

Articolo 3 – Calendario, Soggetti promotori e Convenzioni

Articolo 4 - Attribuzione degli spazi – riserva per operatori professionali

Articolo 5 - Modalità di esercizio dell'attività

Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande

Articolo 7 – Divieti

Articolo 8 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

Articolo 9 – Vigilanza

Articolo 10 – Sanzioni

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'attività di vendita di da parte di operatori non professionali svolta nell'ambito del programma annuale dei cosiddetti "mercatini tipici locali" (d'ora in poi definiti nel presente Regolamento come "manifestazioni") che l'Amministrazione comunale intende promuovere a sostegno del turismo e per la rivitalizzazione del Centro storico e delle altre zone cittadine, in occasione di eventi ed occasioni particolari.
2. Tali manifestazioni sono da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, di perpetrare antichi mestieri e/o tradizioni, nonché di tramandare abilità e usanze anche a scopo ricreativo e culturale per i cittadini residenti ed i turisti.
3. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento deve essere esercitata in aree pubbliche.
4. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
 - alle norme sul commercio in sede fissa (D. Lgs. 114/1998 e L.R. 28/1999 e s.m.i.);
 - alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. 28/1999);
 - alle norme sui sistemi fieristici (L. 7/2001 e L.R. 31/2008).

Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alle manifestazioni

1. Possono partecipare alla attività di vendita non professionale di cui all'articolo 1 i soggetti che non rivestono la qualifica di commercianti per la vendita al dettaglio o all'ingrosso dei beni oggetto della vendita, né quella di artigiani iscritti all'apposito Albo, né quella di imprenditori agricoli e né altri soggetti che esercitano attività d'impresa secondo quanto prevedono gli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1, possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h), del D. Lgs. 114/98 coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo. Inoltre sono compresi coloro che occasionalmente ed eccezionalmente vendono oggetti propri usati.
3. Possono altresì partecipare alla attività di vendita non professionale le associazioni di volontariato e senza scopi di lucro.
4. Sono ammessi anche i creatori di opere dell'ingegno e fantasia e gli artisti di strada.
5. Requisito soggettivo essenziale ed inderogabile risulta essere quello di non produrre imprenditorialmente, in Italia o in un altro Stato dell'Unione Europea, ciò che si aliena ai mercatini in oggetto.
6. Gli hobbisti:
 - possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti in serie limitate.
7. I soggetti interessati a partecipare alle manifestazioni devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti indicati ai precedenti commi (e cioè di essere venditore non professionale), nonché l'indicazione della provenienza della merce oggetto di vendita, la propria attività professionale principale e quanto ritenuto necessario dagli uffici competenti per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
8. Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10.
10. Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

Articolo 3 – Calendario, soggetti promotori e convenzioni

1. Il Comune, per l'attività di programmazione, organizzazione e gestione delle manifestazioni, può agire direttamente ovvero collaborare con soggetti pubblici o privati, che presentino, nei termini indicati dal presente Regolamento, i progetti diretti alla realizzazione del calendario annuale delle

manifestazioni di cui al presente regolamento, in occasione di eventi, occasioni o periodi particolari dell'anno.

2. Qualora il Comune organizzi e promuova direttamente le manifestazioni, provvede con propri atti alla loro indizione, alla ricezione delle domande di partecipazione e alla disciplina delle stesse, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati nel presente regolamento. Può in ogni caso delegare a soggetti pubblici o privati l'organizzazione delle proprie manifestazioni.

3. I soggetti promotori interessati a proporre alla Amministrazione comunale uno o più progetti da inserire nel calendario annuale delle manifestazioni, presentano i relativi progetti entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredati della descrizione della iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione (giochi, spettacoli, somministrazioni di alimenti e bevande e simili), degli orari, del numero presunto di partecipanti, della proposta di ubicazione, dei dati finanziari e della bozza di convenzione che, fra gli altri aspetti, dovrà indicare i costi organizzativi che saranno posti a carico dei partecipanti, gli eventuali soggetti coinvolti nella organizzazione, gli adempimenti legati alla tutela della incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario per caratterizzare la manifestazione.

4. La Giunta comunale, sentito il parere, ove lo ritenga opportuno dei soggetti proponenti per eventuali modifiche del programma proposto, provvede, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla approvazione del Calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto del numero delle proposte pervenute, del grado di interesse che le stesse presentano per lo sviluppo turistico ed economico del Paese, della compatibilità con le manifestazioni di altro genere tradizionali o già in programma e della quantità massima di eventi che l'organizzazione comunale può supportare nel corso dell'anno.

5. Con ciascun soggetto promotore individuato ai sensi del precedenti commi l'Amministrazione comunale stipula una apposita convenzione, elaborata sulla base dello schema proposto e con le modifiche, integrazioni e garanzie ritenute necessarie dall'Amministrazione stessa, che disciplina i vari aspetti organizzativi, economici e attuativi delle manifestazioni. In particolar modo la convenzione dovrà contenere criteri e garanzie per consentire una pubblicità adeguata alla manifestazione e la possibilità di partecipazione di tutti i soggetti interessati in condizioni di parità, seguendo principi di trasparenza, imparzialità e, nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, di rotazione.

6. La convenzione, approvata dalla Giunta comunale, eventualmente contenente anche le prescrizioni che gli Uffici comunali competenti riterranno di dover dare per gli aspetti di pubblico interesse, deve essere stipulata prima dello svolgimento della manifestazione.

7. Qualora rilevanti motivi di interesse pubblico lo giustifichino, la Giunta comunale potrà eccezionalmente inserire nel programma delle manifestazioni ed autorizzare le iniziative proposte dai promotori anche se pervenute al di fuori dei termini ordinari di presentazione.

Articolo 4 - Attribuzione degli spazi – riserva per operatori professionali

1. L'area destinata alla attività di vendita è di norma riferita all'ambito del Centro storico, ma potrà estendersi anche ad altre zone del territorio comunale. In occasione di eventi particolari le manifestazioni potranno svolgersi anche nei centri frazionali.

2. Le suddette aree possono essere modificate con apposito provvedimento motivato della Giunta Comunale, in occasione della approvazione del programma annuale, per determinate manifestazioni.

3. Il numero dei posteggi previsti per ogni singola manifestazione, con le eventuali specificazioni per tipologia, è definito nella convenzione, in relazione alla rilevanza della manifestazione, alle sue caratteristiche ed ai suoi obiettivi.

4. In occasione dell'approvazione del calendario annuale, ovvero entro i 30 giorni precedenti ciascuna manifestazione, l'Amministrazione comunale può riservarsi la facoltà di affiancare alla manifestazione le forme di commercio su area pubblica riservate agli operatori professionali o quelle aventi il carattere di manifestazione fieristica locale. Per tali fattispecie la pubblicità, l'assegnazione dei posteggi e ogni altra modalità autorizzativa e di gestione è svolta direttamente dal Comune, che seguirà, in mancanza di altri criteri predefiniti in apposito bando, il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 5 - Modalità di esercizio dell'attività

1. L'elenco degli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione, corredato dalla planimetria di dislocazione, deve essere presentato dal soggetto promotore all'Ufficio comunale competente, completo delle autocertificazioni di cui all'art. 2, comma 3, entro i 4 giorni antecedenti la manifestazione. L'Ufficio, effettuate le opportune verifiche, restituirà una copia vidimata dell'elenco e della planimetria al soggetto promotore e ne trasmetterà una copia alla Polizia Municipale per i controlli.

2. Qualora gli operatori che hanno i requisiti per partecipare alla manifestazione risultino in soprannumero rispetto agli spazi disponibili questi sono attribuiti dal soggetto promotore, previa verifica del Comune, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) minor numero di presenze nelle manifestazioni precedenti;
- b) maggior numero di richieste di partecipazione non accolte per indisponibilità di spazi;
- c) data di richiesta con autocertificazione per la partecipazione alla manifestazione.

3. Il Comune si riserva di emanare disposizioni, nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività dei mercatini e tutelare la libera iniziativa, la sicurezza, la trasparenza dei prezzi praticati.

Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande

1. Gli operatori, per partecipare alla manifestazione, devono presentare un'apposita istanza in cui è autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 o 2. L'istanza è presentata al soggetto promotore, che è tenuto a rilasciarne ricevuta.

2. Il soggetto promotore deve consentire la presentazione delle istanze per un periodo di almeno 15 giorni dalla pubblicazione della manifestazione con avvisi murali e, previa autorizzazione del Comune, sul sito Internet del Comune.

Articolo 7 – Divieti

1. E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004);
- materiale pornografico;
- particolari tipologie di oggetti che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

2. Gli operatori ammessi alla manifestazione non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e demarcato sul suolo. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura del mercato, le merci risultate invendute o i rifiuti di loro produzione.

3. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono essere sempre presenti presso il modulo loro attribuito per la partecipazione alla manifestazione stessa.

4. Gli operatori ammessi alla manifestazione devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme del Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti e del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 8 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

1. Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere, oltre al canone dovuto al Comune relativo alla TOSAP e alla Tassa rifiuti o tariffa equivalente, anche un contributo alle spese necessarie per organizzare e promuovere le iniziative atte a gestire e valorizzare la manifestazione, da corrispondere al soggetto promotore, nel rispetto dei limiti massimi fissati nella convenzione.

2. Nel caso in cui la gestione della manifestazione venga affidata ad un soggetto promotore, secondo quanto disposto dai precedenti articoli, sarà cura dell'affidatario provvedere al pagamento dei canoni dovuti relativamente a TOSAP e TARSU in riferimento alla totalità dei moduli disponibili. I costi di gestione dovuti dai partecipanti sono percepiti dal promotore cui è affidata la gestione della manifestazione e comunque sono definiti con la convenzione con cui il servizio viene affidato.

3. Qualora l'Amministrazione ritenga di concedere le agevolazioni previste dal Regolamento TOSAP

per le manifestazioni di cui al presente Regolamento, lo farà in sede di approvazione del Calendario annuale garantendo condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti promotori.

Articolo 9 - Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di controllo istituzionalmente preposti.
2. Qualora la gestione della manifestazione sia affidata ad un soggetto promotore, spetta altresì ad esso segnalare agli organi di controllo di cui al comma 1 ed all'Ufficio comunale competente le irregolarità connesse alla violazione del presente regolamento.
3. In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del mercatino.
4. Si considerano di particolare gravità:
 - il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
 - il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
5. L'autorizzazione è revocata per:
 - accertate situazioni di illecito penale;
 - motivi di ordine e sicurezza pubblica;
 - sopravvenute esigenze di carattere pubblico riferite all'area utilizzata;
 - mancato svolgimento della manifestazione per almeno la metà delle date prestabilite.
6. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli artt. 7 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/1981.
2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 ed il ricorso viene individuato nel Sindaco. L'ordinanza di ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.
5. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.
6. Qualora i partecipanti risultino essere operatori professionali, in contrasto con quanto dichiarato, saranno sanzionati con la sospensione dalla partecipazione alla manifestazione, oltre alla applicazione delle specifiche disposizioni di legge in materia.